

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE POLITICHE DI PACE E CELEBRAZIONI RICORRENZE FESTIVITA' CIVILI.

Nr. Progr. **60**
Data **26/07/2012**
Seduta NR. **11**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/07/2012

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/07/2012** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	N	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	N	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	N	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 5</i>			

Assenti giustificati i signori:

TOLOMELLI VANNA, QUERZÈ DAVIDE, MADDALONI CARMINE, IOVINO PAOLO, GIORDANO ANTONIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, *VERONESI GIAMPIERO* invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MOSCATELLI FRANCESCO, RIMONDI MORGAN, CANNONE TIZIANA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE POLITICHE DI PACE E CELEBRAZIONI RICORRENZE FESTIVITA' CIVILI.

Per la discussione del punto in oggetto si fa riferimento alla precedente deliberazione n. 57 in data odierna e alla registrazione in atti al Prot. n. 13477.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto in data 20.12.2011, Repertorio nr. 3155 e registrato a Bologna in data 27.12.2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione di Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/1999 e n. 11/2001 e della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che all'art. 6 - comma 1 - dello Statuto vigente dell'Unione, approvato dai Consigli Comunali dei sei Comuni aderenti, si prevede che: *“I Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.”*;
- che all'art. 7 - comma 1 - dello Statuto in vigore si prevede che: *“Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 6 si perfeziona con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio Comunale interessato.”*;

Considerato che:

- la gestione in forma associata del coordinamento delle attività per le celebrazioni per le festività e ricorrenze civili fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto è già in essere dall'anno 2002;
- la gestione in forma associata del coordinamento delle attività di solidarietà internazionale, cooperazione decentrata e promozione di politiche di pace fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto è già in essere dall'anno 2007;
- ai sensi dell'art. 41 - comma 3 - del vigente Statuto dell'Unione rimangono in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento delle funzioni all'Unione;

Ritenuto pertanto necessario procedere, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'Unione Terred'Acqua, all'approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento alla stessa delle attività di solidarietà internazionale, cooperazione decentrata, promozione di politiche di pace e celebrazioni per le festività e ricorrenze civili al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio trasferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari fra gli Enti, eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

Visti:

- lo schema di convenzione allegato;
- il TUEL n. 267/2000;

- il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 all'art. 23 - comma 21 - in materia di contenimento delle spese per i servizi trasferiti alle Unioni dai Comuni;
- il D.L. n. 95/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2012;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 6 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro, Cannone e Morandi) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e dell'Unione Terred'Acqua per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua delle attività di solidarietà internazionale, cooperazione decentrata, promozione di politiche di pace e celebrazioni per le festività e ricorrenze civili secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
- 2) Di dare atto che le Amministrazioni dei sei Enti stanno procedendo all'adozione di analoga deliberazione per la funzione trasferita che avrà decorrenza dal 1 settembre 2012; il trasferimento della funzione vedrà il conseguente trasferimento di tutte le risorse collegate, così come espressamente previsto nella convenzione allegata;
- 3) Di dare atto che le spese del Servizio interessato sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento dello stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti collegati. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - comma 21 - del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i Comuni al momento dell'istituzione di nuove Unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate;
- 4) Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, autorizzandolo ad apportare alla convenzione eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie o utili in sede di sottoscrizione dell'atto;
- 5) Di dare mandato alla Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta;

Attesa l'urgenza, al fine di assicurare l'operatività dell'Ente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 6 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro, Cannone e Morandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**UNIONE TERRED'ACQUA
(Provincia di Bologna)**

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE
ATTIVITA' RELATIVE ALLE POLITICHE DI PACE E CELEBRAZIONI RICORRENZE
FESTIVITA' CIVILI.**

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno duemiladodici, nella Sede dell'Unione Terred'acqua , con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (codice fiscale:) con sede a Anzola dell'Emilia (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CALDERARA DI RENO (codice fiscale:) con sede a Calderara di Reno (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CREVALCORE (codice fiscale:) con sede a Crevalcore (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SALA BOLOGNESE (codice fiscale:) con sede a Sala Bolognese (BO), via, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (codice fiscale:) con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (codice fiscale:), con sede a Sant'Agata Bolognese (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato ail quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di presidente pro-tempore dell'UNIONE TERRED'ACQUA (cod. fisc.....) con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle attività relative a Solidarietà Internazionale, Cooperazione Decentrata, promozione di politiche di pace e celebrazioni per le festività e ricorrenze civili, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Terred'Acqua (di seguito chiamata Unione) ha accettato il trasferimento delle suddette attività, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA'

1. L'Unione con la gestione associata del coordinamento delle attività indicate al successivo articolo 2 persegue l'obiettivo di:
 - a) Armonizzare i singoli interventi evitando dispersioni, duplicazioni e frammentazioni
 - b) Sensibilizzare, coinvolgere la partecipazione delle forze vive del proprio territorio su importanti temi sociali
 - c) Conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa, in difesa dei valori e delle istituzioni, dando vita a momenti dedicati alla commemorazione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione delle attività per la realizzazione di programmi e progetti comuni alle amministrazioni sulle seguenti aree:

- a) Solidarietà internazionale
- b) Cultura di pace
- c) Cooperazione decentrata
- d) Celebrazioni per le festività e ricorrenze civili

A titolo esemplificativo si indicano alcune azioni delle citate aree:

- a) Giornata della pace e mese della pace
- b) Giornata dei diritti dell'uomo e settimana dei diritti;
- c) Scambi internazionali di esperienze con giovani provenienti da paesi della Comunità Europea e da paesi terzi;
- d) Ospitalità temporanea di bambini ed adulti provenienti da qualunque paese in cui le condizioni ambientali, sanitarie, sociali, politiche, economiche siano di ostacolo ad un sano ed equilibrato sviluppo della personalità
- e) Promozione di raccolte fondi a valore di popolazioni colpite da calamità naturali
- f) Cooperazione decentrata con paesi terzi attraverso il sostegno a progetti di sviluppo locale, di scambio e/o formazione anche in Italia, con la partecipazione delle comunità locali di Terre d'Acqua
- g) Giornata della Memoria del 27 gennaio in ricordo delle vittime dei campi di concentramento
- h) Giornata della Ricordo del 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe
- i) Festa della Liberazione del 25 Aprile
- j) Festa della Repubblica del 2 Giugno
- k) Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 Novembre.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE

1. Ogni anno dovrà essere redatto un programma generale comprendente sia il programma comune quanto singole iniziative dei Comuni.

2. Il programma comune delle aree a), b) e c) deve essere sviluppato nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) attività culturali, sportive, sanitarie e socioeconomiche, formative e didattiche, rivolte ai cittadini del territorio dell'Unione e di paesi terzi;
- b) coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli Enti di formazione del territorio dell'Unione;
- c) coinvolgimento delle associazioni e degli operatori economici locali.

3. Il programma comune dell'area d) di cui al precedente articolo deve essere realizzato secondo i seguenti criteri:

- a) attività culturali e didattiche rivolte prioritariamente alle giovani generazioni
- b) produzione di materiale informativo e divulgativo rivolto alla cittadinanza
- c) coinvolgimento delle istituzioni scolastiche

- d) coinvolgimento delle associazioni che hanno nel proprio statuto i temi della pace, della solidarietà e della cooperazione
 - e) coinvolgimento delle associazioni combattentistiche, di deportati e del volontariato.
4. Ogni Amministrazione Comunale potrà integrare il programma comune con iniziative da tenersi esclusivamente nel proprio territorio, sostenendone direttamente tutti gli oneri organizzativi e finanziari.
5. L'Unione svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando la propria struttura organizzativa coadiuvata dagli organismi di seguito indicati. L'organizzazione potrà essere adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli Enti in materia, anche attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai comuni. In relazione alle concrete modalità di esecuzione dei progetti e rispetto alle risorse economiche inserite nei PEG dei Comuni e finalizzate agli stessi, il personale dell'Unione, in virtù della presente convenzione, può assumere le responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000,
6. L'Unione si avvale di:
- a) un tavolo di consultazione composto da rappresentanti delle amministrazioni con il compito di esprimere le istanze del proprio territorio in termini di proposte progettuali, bisogni, relazioni con le associazioni di volontariato e le istituzioni
 - b) un tavolo di coordinamento composto dal Segretario dell'Unione, il quale ne assume la responsabilità, e da un referente per ciascun Comune designato tra i dipendenti del Comune stesso, che può assumere il ruolo di referente di progetto.
7. Al tavolo di coordinamento compete:
- a) programmare e gestire, proponendo anche i relativi budget, piani di attività e progetti operativi
 - b) raccogliere e analizzare nuove progettualità e individuare strategie di circuitazione delle stesse sul territorio
 - c) curare e favorire le sinergie, gli scambi, la conoscenza progettuale tra i singoli territori
 - d) promuovere l'attivazione di attività di comunicazione, informazione e formazione
 - e) promuovere la rete con i soggetti della cooperazione decentrata e le istituzioni.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Le variazioni ai bilanci assestamenti previsionali, che comportano un aumento di spesa a carico dei comuni conferenti devono essere concordati con i comuni stessi prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli Comuni.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni; l'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa

ART. 5 – RIPARTO DELLE SPESE

1. L'Unione approva il programma comune, il relativo piano finanziario ed istituisce un apposito centro di costo nei suoi documenti di programmazione finanziaria.

2. I Comuni partecipano con propri stanziamenti di fondi alle spese di realizzazione dei progetti approvati e/o la messa a disposizione di beni strumentali e risorse umane alla realizzazione dei medesimi.

3. L'importo complessivo, comprensivo di risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché delle risorse eventualmente conferite da terzi, di natura pubblica e/o privata per la realizzazione di un progetto comune viene ripartito di norma:

- a) per le attività di cui alle aree contrassegnate con le lettere a), b) c) del precedente articolo 1 sulla base del criterio di apposite fasce demografiche dei Comuni definite in fase progettuale sulla base della popolazione al 31.12 del secondo anno precedente;
- b) per le attività di cui all'area contrassegnata con la lettera d) di cui all'articolo 2 in relazione agli abitanti calcolati su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente.

4. Per particolari progettualità o tipologie di forniture potranno essere adottati criteri diversi di compartecipazione alla spesa purché preventivamente concordati fra i Comuni. Eventuali entrate da terzi o da altre Amministrazioni Pubbliche per i progetti approvati saranno introitate dall'Unione.

5. Restano a carico di ogni Comune le spese relative a quelle attività che, pur facenti parte del programma generale, sono progettate e gestite direttamente da ciascun Comune.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie trasferite; utilizza inoltre in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie trasferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto l'Unione e il Comune.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie trasferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie trasferite.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 – DECORRENZA E DURATA

Il trasferimento delle attività relative a Solidarietà Internazionale, Cooperazione Decentrata, promozione di Politiche di Pace e celebrazioni per le festività e ricorrenze civili all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dall'1.9.2012 ed hanno durata pari a quella dell'Unione Terred'acqua. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2014 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 8 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso da parte di un singolo Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione.
2. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà la cessazione di eventuali comandi di personale nonché il trasferimento al Comune recedente del personale già conferito.
4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.
5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Qualora tali beni siano già stati interamente pagati il Comune recedente deve corrispondere le quote di proprietà degli altri Comuni, calcolate sulla base di una valutazione tecnica economica sul valore residuo del bene stimato al momento del recesso. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione. In caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuto al Comune recedente una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico economica.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 9 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 10 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. In applicazione dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, conferiti con la presente convenzione.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CREVALCORE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **60** del **26/07/2012**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE POLITICHE DI PACE E CELEBRAZIONI RICORRENZE FESTIVITA' CIVILI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 23/07/2012 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 23/07/2012 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 26/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 01/08/2012